

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste
e telecomunicazioni, marina mercantile)

RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 1949

(41^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CAPPA

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630):

BUIZZA, <i>relatore</i>	Pag. 359, 361
BATTISTA	360
FERRARI	361

(Discussione e approvazione)

« Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile » (N. 640):

GENCO, <i>relatore</i>	362
FERRARI	362

« Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione » (N. 644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE	363, 364
BATTISTA, <i>relatore</i>	362, 364
MEACCI	363, 364
FERRARI	364
CAPPELLINI	364

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Battista, Borromeo, Buizza, Cappa, Cappellini, Casardi, Ceschi, Fazio, Ferrari, Franza, Genco, Lavia, Mariotti, Massini, Meacci, Priolo, Raja, Sanmartino, Tommasini, Toselli, Trojano, Voccoli.

GENCO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche » (N. 630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative al decreto legislativo 6 dicembre 1947, n. 1501, recante nuove disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali degli appalti di opere pubbliche ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, Buizza.

BUIZZA, *relatore*. Il disegno di legge che oggi è presentato al nostro esame tende ad integrare il decreto legislativo del 6 dicembre 1947, che stabilisce norme per la revisione dei prezzi contrattuali per lavori appaltati. Debbo subito dire, però, di non aver compreso esattamente la portata del disegno di legge e di sentire la necessità di approfondirne meglio l'esame prima di riferire alla Commissione.

Chiederei pertanto alla Commissione di voler rinviare la discussione di questo disegno di legge per permettermi di studiarlo a fondo e per vedere se non sia il caso di apportarvi qualche aggiunta o modifica.

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 41ª RIUNIONE (20 ottobre 1949)

BATTISTA. Se il collega Buizza ritiene di non poter riferire oggi su questo disegno di legge e doverlo rinviare quindi ad altra seduta, io personalmente non ho nulla in contrario. Al fine però di guadagnare tempo, dato che conosco a fondo la questione, potrei intanto dare parecchie spiegazioni in proposito che varranno ad illuminare la Commissione.

Praticamente, la legge n. 1501 stabilisce chi ha diritto alla revisione prezzi e come ne ha diritto. La questione dei parametri o del sistema analitico non viene affrontata in questa legge, perchè si dice: «Secondo criterio dell'amministrazione...»; quindi, a rigor di termini l'Amministrazione potrebbe applicare sia il sistema parametrico sia quello analitico. Di fatto però, secondo disposizioni date dal Ministero dei lavori pubblici, si adotta esclusivamente il sistema analitico, poichè, in quel breve periodo in cui venne applicato, il sistema parametrico dette adito ad alcuni gravi inconvenienti, perchè, essendo un sistema piuttosto empirico, avvenne che alcune imprese beneficiarono di un utile maggiore di quello cui avevano diritto mentre altre vennero a trovarsi in una situazione di svantaggio, nel senso che non ottenevano neanche il giusto rimborso.

Allora il Ministero dispose che le revisioni venissero fatte in base al sistema delle analisi, tanto è vero che in allegato alla legge 1501, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, onde rendere facile la sua applicazione, mise un fascicolo di istruzioni nel quale, dopo una premessa, sono contenute disposizioni di carattere generale sul modo di eseguire le analisi, ed una tabella delle analisi tipo delle principali voci.

In sostanza in quel fascicolo si diceva che si doveva analizzare in maniera tale che l'ufficio del Genio civile che poi doveva applicare la revisione si trovasse con un sistema già predisposto e si avesse anche una certa unicità in questi studi di revisione prezzi. Inoltre in questa circolare veniva detto — come già ebbi occasione di ricordare altra volta — che era sufficiente per questa analisi esaminare un gruppo di voci il cui importo complessivo non fosse inferiore al 75 per cento dell'importo dei lavori; e ciò anche per facilitare la revisione prezzi, in quanto noi sappiamo che in un preventivo di costruzione c'è un gruppo di voci

molto importanti — quali scavi di fondazione, murature, intonaci, mattonati — e poi c'è una infinità di piccole voci che vanno dalle maniglie, alle cremonesi e a tutti gli altri accessori che sono per essa necessari, ma che complessivamente non raggiungono il 25 per cento dell'importo dei lavori. Siccome appunto sarebbe stato impossibile analizzare tutte le voci che figurano, si disse di esaminare quelle voci che complessivamente ammontassero al 75 per cento dei lavori.

Inoltre quelle stesse disposizioni stabilivano che per avere sempre quella tale unicità di prezzi, questi dovessero essere determinati da una speciale Commissione presso ogni Provveditorato alle Opere pubbliche o Genio civile, formata da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, da uno dell'Associazione costruttori, insomma da rappresentanti di vari organi statali, sindacali ed economici.

Di più, quella legge stabiliva che si potessero concedere acconti fino ad un massimo del 50 per cento, mentre la circolare in allegato diceva che tali acconti potevano concedersi anche fino ad un massimo dell'85 per cento, creando così in qualche caso un po' di confusione e dei dubbi di interpretazione.

Intanto, appunto sul disposto della circolare, che portava gli acconti all'85 per cento, giustamente la Corte dei conti sollevò un'eccezione, osservando che con quella circolare non si poteva cambiare il contenuto della legge e che questo, seppure ingiusto, doveva modificarsi con una nuova legge.

Il disegno di legge sottoposto al nostro esame contiene appunto questa modifica, per cui è consentito al Ministero dei lavori pubblici di poter concedere l'acconto fino all'85 per cento, proprio per superare l'eccezione sollevata dalla Corte dei conti nella registrazione di quei decreti di acconto.

Debbo aggiungere inoltre che non era molto chiaro quando e come si dovessero fare le revisioni prezzi in diminuzione, perchè la legge in genere contemplava quelle in aumento e non era stata molto approfondita la questione della revisione prezzi in diminuzione, questione che oggi bisogna affrontare, posto che c'è stata effettivamente una piccola diminuzione dei prezzi delle costruzioni, diminuzione che può

eventualmente accentuarsi. Anche questo è contemplato nel presente disegno di legge.

Ma c'era un altro problema nell'articolo 1 della legge 1501. Infatti, questo articolo stabiliva chi aveva diritto alla revisione, e vi erano previsti praticamente diversi casi, ma questi casi erano sempre previsti in base alla legge del 1945 — se non erro del maggio — perchè in quel periodo non era obbligatoria la clausola contrattuale. Allora nell'articolo 1 si disse che anche in mancanza della clausola contrattuale che concede la revisione prezzi, questa poteva essere fatta. Ma la legge aveva dimenticato di dire cosa succedeva per i contratti fatti prima del 1945. Perciò l'articolo 1 di questo disegno di legge stabilisce che si possano fare anche quelle revisioni prezzi, lasciando libero all'Amministrazione il criterio di applicazione dei sistemi vigenti. Infatti prima il sistema vigente era stabilito dalla legge 1938, successivamente modificata dalla legge del 1940, nella quale si parlava esclusivamente di sistema analitico.

Si tratta in conclusione di colmare alcune lacune verificatesi nell'applicazione della legge 1501.

Se però il collega Buizza ritiene di dover ancora assumere ulteriori informazioni, può benissimo chiedere il rinvio di questo disegno di legge.

BUIZZA, *relatore*. Ringrazio il collega Battista per le precise e preziose delucidazioni che ci ha dato in merito a questo disegno di legge, ma vorrei ancora insistere nel chiederne il rinvio. Sono successi infatti degli inconvenienti a proposito del premio della Repubblica e della sua non ripetibilità per cui, prima ancora che venisse pubblicato il decreto, se ne è tenuto conto nelle analisi, mentre ora nelle revisioni deve essere dedotto. I prezzi che si confrontano per la revisione debbono essere confrontati in modo omogeneo: è successo invece che i prezzi stabiliti poco prima della determinazione del premio della Repubblica, riveduti poi e dedotti in base all'incidenza del premio sulla mercede, risultavano inferiori a quelli che erano stato appaltati. E ciò è avvenuto soprattutto per la mancanza di omogeneità nel confronto di questi prezzi.

Proprio per questo io insisto sul rinvio di questo disegno di legge, perchè possa avere

la soluzione di questo dubbio presso il Ministero dei lavori pubblici, completando così le mie informazioni e considerando eventualmente la necessità di inserire un emendamento esplicativo.

BATTISTA. Quale sarebbe la sua eventuale proposta?

BUIZZA, *relatore*. Si tratterebbe, se mai, di chiarire bene che i prezzi che vengono confrontati lo debbono essere in modo omogeneo. Insomma se si trova un prezzo in partenza, che non ha l'incidenza del premio della Repubblica questo non si deve dedurre dopo.

BATTISTA. Io invece direi, con l'emendamento, che per i prezzi si deve fissare l'epoca in cui vanno esaminati; ovvero all'atto dell'appalto. Molte volte infatti si sente anche dire che le analisi erano state considerate in aumento, essendoci in corso trattative sindacali.

BUIZZA, *relatore*. Abbiamo delle cooperative che si sono trovate e che si trovano ancora svantaggiate da questo fatto.

Insomma io intendevo dire questo: se il Ministero dei lavori pubblici ci dice che ha trovato la soluzione, il disegno di legge resterà nella formulazione attuale; ma se il Ministero dicesse che la Corte dei conti ha fatto anch'essa questa osservazione, bisogna integrarlo e modificarlo.

FERRARI. L'argomento è molto importante ed io ritengo che con una discussione obiettiva si possa portarlo alla conclusione.

Ringrazio anzitutto il collega Battista per aver già fornito alcune sostanziali, fondamentali delucidazioni al riguardo. Però debbo dichiarare che sono d'accordo col collega Buizza, e cioè mi pare che abbiamo ancora bisogno di avere certe informazioni e certe documentazioni. Io mi propongo di intervenire nella discussione perchè questo è argomento che conosco in buona parte e sul quale posso portare un contributo professionale.

Pertanto, sono d'accordo col collega Buizza di rinviare il presente disegno di legge alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione su questo disegno di legge viene rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Promozione al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile** » (N. 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Promozioni al grado VIII dei ruoli di gruppo B del Corpo del Genio civile ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Genco.

GENCO, *relatore*. È un argomento di lieve entità e quindi mi riprometto di riferire brevemente. Nel 1923, con decreto-legge numero 2395, dell'11 novembre, fu stabilito un certo ordinamento gerarchico dei funzionari delle Amministrazioni dello Stato. All'articolo 7 era stabilito che le promozioni al grado VIII, nei ruoli di gruppo B, dovevano essere conferite per un posto per merito comparativo e per due posti per merito assoluto, ma non era fissato il periodo minimo di permanenza nel grado immediatamente inferiore cioè nel grado IX.

Invece per il personale di gruppo B del Genio civile, con successivo decreto del 30 dicembre, fu stabilito che le promozioni al grado VIII dovevano avvenire dopo quattro anni di permanenza nel grado inferiore. Evidentemente c'era un diverso criterio di valutazione per il conferimento di queste promozioni, in quanto che, mentre per i funzionari del Genio civile era prescritto questo periodo minimo di quattro anni, per i funzionari di altre amministrazioni non era prescritto alcun periodo.

Tale differenza poteva essere giustificata dall'essere il grado VIII, per il personale di gruppo B del Genio civile, il gradino terminale della carriera.

Oggi, però, in virtù del decreto 9 aprile 1948, n. 282, il personale del Genio civile del gruppo B può giungere al grado VII, e non si spiega più questa differente valutazione per i funzionari di gruppo B di altre Amministrazioni e quelli di gruppo B del Genio civile.

Quindi, in sostanza, con questo disegno di legge viene abrogato quel tale secondo comma che stabiliva il periodo minimo di permanenza di quattro anni, in modo che l'Amministrazione possa promuovere al grado superiore, senza

limite di permanenza nel grado inferiore, il personale che abbia meritato.

Si tratta di un riconoscimento per il personale meritevole e si tratta anche di non usare due pesi e due misure per funzionari appartenenti a Ministeri diversi e per stabilire una norma unica.

Ritengo quindi che il presente disegno di legge possa essere tranquillamente approvato.

FERRARI. Dichiaro, a nome del mio gruppo, di essere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge, di cui dò lettura:

Articolo unico.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084. Le promozioni al grado ottavo dei ruoli del gruppo B del Corpo del Genio civile sono conferite agli impiegati del grado immediatamente inferiore secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione** » (N. 644) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche urgenti a pagamento non differito anche a sollievo della disoccupazione », già approvato dalla Camera dei deputati.

Su questo disegno di legge la Commissione finanze e tesoro del Senato ha dichiarato che non ha nulla da osservare.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Battista.

BATTISTA, *relatore*. Il presente disegno di legge è di una estrema semplicità. Come voi

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 41ª RIUNIONE (20 ottobre 1949)

ricordate, noi abbiamo approvato alla fine dell'anno scorso un disegno di legge che assegnava 20 miliardi per la esecuzione di lavori a sollievo della disoccupazione. Di questi 20 miliardi, dieci vennero ricavati dal bilancio dei lavori pubblici con una riduzione della voce revisione prezzi e gli altri dieci furono assegnati a seguito di una nota di variazione. Ora, poichè dalla somma prevista all'articolo 10 lettera b) della legge che approvava lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49 sono avanzati 200 milioni, si è pensato di usare anche questa somma per opere pubbliche a sollievo della disoccupazione. Praticamente quindi è uno storno di fondi, che vengono ad aumentare la cifra già stanziata a sollievo della disoccupazione. I 20 miliardi precedenti — come anche faceva giustamente rilevare la relazione del Ministero — se non sono stati una goccia d'acqua, non sono stati nemmeno sufficienti. Ora si tratta di aggiungere a quella cifra altri 200 milioni, che sono pochi, siamo d'accordo, ma rappresentano sempre qualcosa.

MEACCI. Nulla da osservare sul fatto di attribuire al capitolo delle opere pubbliche a sollievo della disoccupazione altri 200 milioni risultanti da una economia su di un altro capitolo. Vorrei però far presente la necessità che tale somma venga spesa per completare opere già iniziate. Infatti spesso si verifica l'inconveniente che le somme stanziate vengono polverizzate con assegnazioni minime, di poche centinaia di migliaia di lire o di qualche milione a ciascun comune, di modo che si incominciano una infinità di lavori e non se ne porta a termine nessuno. Nascono così in un gran numero di paesi una infinità di ruderi, di pezzi di acquedotti, di asili infantili, di scuole, che restano incompleti e quindi inutilizzabili. Io chiederei perciò che nel presente disegno di legge si stabilisse che questi 200 milioni servano esclusivamente a completare opere già avanzate e non ad iniziarne altre.

Proporrei perciò questo emendamento all'articolo 1.

Alle parole: « È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche ecc. », sostituire le altre: « È autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni per

il completamento di opere pubbliche ecc. ». Si verrebbe così in piccola parte ad eliminare l'inconveniente di vedere in Italia opere iniziate e non finite per mancanza di fondi.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole Commissione, in particolare al senatore Meacci, la cui osservazione del resto mi sembra pratica e giusta, che ho l'impressione che si tratti di un provvedimento di urgenza. Esso è già stato approvato dalla Camera dei deputati ed abbiamo avuto il parere favorevole dalla Commissione finanze e tesoro; ma se noi dovessimo emendare il testo, verremmo a dilazionare ulteriormente l'approvazione della legge perchè essa dovrebbe ritornare alla Camera dei deputati.

La proposta del senatore Meacci è, ripeto, pienamente giustificata ed io concordo con essa, come credo concordino il relatore e la Commissione tutta. Tutti noi potremmo citare esempi del genere a cui ha accennato il collega. Anche ieri io ho ricevuto una lettera dal sindaco di un comune ligure in cui lamentava di aver dovuto interrompere, per mancanza di fondi, la costruzione di una strada già portata a buon punto. Però, se noi apportassimo una modifica al testo della legge verremmo a ritardare le provvidenze previste dalla legge, che hanno carattere di urgenza.

Penso che la sostanza dell'emendamento proposto dal senatore Meacci potrebbe essere trasferita in un ordine del giorno che raccomandasse di usare questa somma per il completamento di opere già iniziate, senza così toccare il testo del disegno di legge.

GENCO. Bisogna anche considerare che questi fondi potrebbero essere stati già spesi.

MEACCI. Questo non è ammissibile e non dovrebbe succedere.

BATTISTA, *relatore*. In effetti i 200 milioni sono già stati spesi. La somma in questione è stata concessa per lavori già eseguiti nella città di Genova. In quella città, nel mese di aprile, quando si verificarono dei licenziamenti nelle industrie genovesi e quindi un afflusso di disoccupazione particolarmente grave, si presentò la necessità urgente di assorbire questa mano d'opera in lavori a sollievo della disoccupazione. Essendo già stati impegnati, subito dopo l'approvazione della legge, i 20 miliardi precedenti, si cercò di sopperire altrimenti

e, trovato questo residuo di 200 milioni, se ne autorizzò la spesa per lavori nella città di Genova.

MEACCI. Noi non possiamo approvare questo modo di procedere e dobbiamo fare in modo che una tale storia finisca. Al Ministero dei lavori pubblici c'è un bilancio così fluido che ogni dieci giorni si tira fuori una nuova richiesta di autorizzazione di spesa e tutte le volte noi siamo costretti a chiederci se quei tali fondi sono già stati spesi oppure no. Noi, stando zitti, non facciamo altro che incoraggiare il Ministero a seguitare nel suo sistema, mentre occorre che finalmente si capisca che si deve fare soltanto quello che il Parlamento autorizza a fare.

Le spiegazioni forniteci dal collega Battista mettono maggiormente in evidenza quello che avviene. È ammissibile che il Ministero, dopo aver fatto il suo comodo, dopo aver speso 200 milioni, un bel giorno ci invii una leggina di tre articoli, piatta piatta, chiedendoci l'autorizzazione a spendere 200 milioni per opere a pagamento non differito a sollievo della disoccupazione, senza dirci nulla, senza avvertirci nemmeno che questa somma è già stata spesa?

PRESIDENTE. Non dobbiamo perdere di vista quella che è la realtà: al Ministero giungono in continuazione pressanti richieste. Viene una Commissione, vengono i rappresentanti delle Camere del lavoro, quelli dei liberi sindacati, viene il deputato comunista, il repubblicano, il democristiano. Sotto tutte queste pressioni alla fine si cede e si fa una assegnazione di fondi che occorre poi che il Parlamento ratifichi. Tutto ciò è deplorabile dal punto di vista della sana amministrazione, ma si tratta di ragioni politiche alle quali è impossibile non sacrificare qualche cosa.

Ricordo benissimo che per quei lavori della città di Genova, si recarono al Ministero, il Segretario della Camera del lavoro, i rappresentanti dei sindacati e vi furono tempeste di telegrammi da parte del Prefetto, per cui è naturale che il Ministro, incalzato da tutte queste sollecitazioni, abbia poi concesso la somma.

MEACCI. Ed allora tutto questo dovrebbe essere detto.

Sarebbe più corretto, che non questo sistema di fare passare le leggi sotto mano.

BATTISTA, *relatore*. Vorrei far comprendere amichevolmente al collega Meacci che purtroppo per questo genere di cose si verificano casi talmente urgenti che si rende necessario sopperirvi subito. Tanto per dire, questi operai, che venivano ad essere licenziati, sarebbero tuttora disoccupati, se non si fosse provveduto tempestivamente. A questo inconveniente si potrebbe ovviare, se fosse possibile, con un fondo presso il Ministero per lavori particolarmente urgenti. Ma questo fondo non esiste.

MEACCI. Il fondo c'è.

PRESIDENTE. Quello a cui lei accenna è un fondo per casi eccezionali, di disastri, di alluvioni ecc., e poi, del resto, è sempre esaurito.

FERRARI. Noi ci rendiamo conto delle situazioni in cui talvolta si può venire a trovare un Ministro e comprendiamo in modo particolare la situazione in cui si è trovato il Ministro dei lavori pubblici di fronte all'assillante problema della disoccupazione nella città di Genova. Sarebbe però opportuno che ogni attribuzione di somma avesse, prima di essere spesa, il crisma del Parlamento.

Ci rendiamo, ripeto, conto di speciali contingenti situazioni, ma non possiamo fare a meno di rilevare un difetto fondamentale, che ci auguriamo non venga più ripetuto. Noi chiediamo che ogni disegno di legge che viene sottoposto al nostro esame sia esattamente motivato ed il relatore sia messo nella condizione di riferire con esattezza e concretezza dove le somme in questione sono state spese o dove debbono essere spese.

CAPPELLINI. Chiedo che di questa dichiarazione sia data comunicazione al Ministro.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, la Commissione decide di dare comunicazione al Ministro dei lavori pubblici delle dichiarazioni del senatore Ferrari nelle quali è consenziente.

(Così resta stabilito).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In aggiunta alla spesa di lire 20 miliardi autorizzata con la legge 29 dicembre 1948, n. 522, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire

VII COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e telec., mar. merc.) 41ª RIUNIONE (20 ottobre 1949)

200 milioni per l'esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti a pagamento non differito, anche di competenza di Amministrazioni provinciali e comunali, di istituzioni pubbliche di beneficenza e di enti pubblici di assistenza.

(È approvato).

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 200 milioni prevista nel precedente articolo si farà fronte con uguale riduzione della spesa di cui all'articolo 10 lettera b) della legge 30 ottobre 1948, n. 1265, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1948-49.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti del Ministro del tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.
(È approvato).

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,35.